



**COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE**  
**CITTA' PATRIMONIO DELL'UMANITA'**

**REGOLAMENTO**  
**INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO**  
**IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER**  
**ANZIANI E DISABILI**

**Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 29 del 28.04.2014**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO**

Il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune, a favore dei residenti anziani e/o disabili inseriti presso strutture residenziali, finalizzati al sostegno delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela. Il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati in base alle condizioni economiche ed alla composizione della famiglia.

In particolare, il presente regolamento ha per oggetto:

- la definizione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
- la determinazione dei criteri di partecipazione economica del richiedente;
- l'individuazione dei soggetti chiamati a concorrere all'integrazione della retta di ricovero e la definizione dei criteri per la compartecipazione economica degli stessi, con l'applicazione dell'ISEE quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socio-economiche diverse;
- la definizione delle modalità di determinazione del contributo da parte del Comune di Palazzolo Acreide, a sostegno della retta e delle modalità di erogazione delle stesso.

## **Articolo 2**

### **FINALITA'**

Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità:

1. garantire all'anziano e al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita;
2. assicurare il sostegno economico alle persone e alla loro rete familiare che si trovano in difficoltà;
3. garantire una valutazione equa ed omogenea della capacità economica della rete familiare chiamata alla compartecipazione della spesa per la retta di ricovero con l'ausilio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
4. consentire il diritto di libera scelta dei soggetti in relazione alle strutture residenziali operanti nel Comune di Palazzolo Acreide o in altri Comuni.

## **Articolo 3**

### **DESTINATARI**

Il ricovero in struttura si colloca come risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative perseguibili per quei soggetti la cui permanenza in famiglia non garantisca adeguata o sufficiente assistenza sociale e/o sanitaria.

Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui all'articolo 1, gli anziani (assumendo quale età convenzionale per la persona anziana quella superiore o uguale a 65 anni) che necessitano di essere accolti in una struttura, residenziale di tipo assistenziale o presso una struttura socio-sanitaria e i disabili che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale assistenziale o socio sanitaria, che presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.

L'intervento economico comunale viene riconosciuto limitatamente a sostegno delle rette applicate dalle strutture accreditate dalla Regione.

Destinatari del presente intervento sono anziani e disabili in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Palazzolo Acreide;
- residenza anagrafica nel Comune di Palazzolo Acreide prima del ricovero (ultima residenza anagrafica – articolo 6, 4 comma, Legge 328/2000);
- dimora nel Comune di Palazzolo Acreide nel caso di richiesta di interventi non differibili.

#### **Articolo 4**

### **REQUISITI D'ACCESSO**

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica del Comune ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

1. il richiedente non deve avere una situazione reddituale complessiva, come definito al successivo articolo 6, sufficiente a coprire il costo dell'intera retta.
2. i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del richiedente non sono in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero secondo i criteri definiti al successivo articolo 7.
3. il richiedente non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, ad eccezione della casa di abitazione qualora questa sia occupata dai genitori e/o dal coniuge e/o da fratelli e sorelle e/o da figli minori e/o da figli con una disabilità permanente grave (accertata dall'ASP ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L. 104/92), purchè quest'ultimi non siano titolari di altri diritti reali.
4. il richiedente non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a euro 5000,00.

Sono esclusi dall'intervento economico comunale ad integrazione della retta i beneficiari di ricoveri temporanei, ad eccezione dei soggetti che non hanno una rete familiare di riferimento.

#### **Articolo 5**

### **DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI**

L'anziano o disabile ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta mediante le sue disponibilità, salvo la quota mensile destinata a sostenere le spese personali (franchigia).

La predetta quota è definita nella misura di euro 200,00 mensili.

Tale quota potrà essere aggiornata con delibera della Giunta Comunale.

## **Articolo 6**

### **CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL RICHIEDENTE**

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata ed aggiornata annualmente sulla scorta di quanto sotto specificato, fatto salvo comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al precedente articolo 4.

Il singolo richiedente concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente articolo 5.

Per la determinazione del contributo economico del Comune di Palazzolo Acreide si terrà conto della situazione economica del richiedente derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

#### **A. Redditi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:**

- Trattamenti economici soggetti a IRPEF;
- Trattamenti economici esenti dall'IRPEF:
  - indennità di accompagnamento
  - assegno di invalidità
  - rendite INAIL-INPS o di altro ente
  - pensioni per ciechi e per sordomuti
  - pensione /o assegno sociale/ reversibilità
  - redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia
  - altri redditi

#### **B. beni mobili di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:**

Per la quota posseduta:

- libretti di risparmio
- BOT, CCT ed altri titoli di credito;
- Depositi bancari, postali;
- Investimenti finanziari, ecc;
- Altri beni mobili.

In presenza di depositi intestati al richiedente su conto corrente bancario e/o postale, libretti risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva la franchigia di euro 5000,00.

#### **C. beni immobili**

Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso all'intervento comunale per l'integrazione delle rette, con la sola eccezione di cui all'articolo 4, al decesso degli occupanti, il Comune adotta le misure necessarie consentite dalla legge, volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.

In applicazione dell'articolo 2740 c.c., qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il

pagamento della retta. In tal caso il Comune di Palazzolo Acreide valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi se sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso. Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Palazzolo Acreide, il medesimo porrà in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

## **Articolo 7**

### **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI NUCLEI FAMILIARI CHE COSTITUISCONO LA RETE DI SOSTEGNO AI FINI DELLA COMPARETECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA DI RICOVERO**

Per la determinazione della situazione economica dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno familiare sono presi in esame l'insieme dei seguenti nuclei familiari, secondo la seguente distinzione:

#### **per l'anziano:**

- il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dal coniuge, figli, generi e nuore, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- i nuclei composti da soggetti non conviventi con il destinatario diretto dell'intervento comunale composti esclusivamente e in via prioritaria da: figli, coniuge degli stessi, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF;
- il nucleo familiare dei fratelli e delle sorelle, ancorché non conviventi, ed eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF.

Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato e non convivente, della nuora e del genero vedovi.

#### **per il disabile:**

- il nucleo composto dal solo assistito-disabile.

I nuclei familiari come sopra individuati presentano all'ufficio competente certificazione ISEE.

La valutazione della sopportabilità dell'ISEE dei preelencati nuclei familiari per la copertura economica della retta di ricovero o frequenza diurna sarà effettuata attraverso il riferimento alle fasce ISEE di appartenenza come di seguito determinate:

## 1. ANZIANI

FASCE ISEE	% di compartecipazione dei singoli nuclei della rete di sostegno (*)
Fino a € 5.000,00	0
Da € 5.001,00 a € 7.500,00	5%
Da € 7.501,00 a € 10.000,00	7,5%
Da € 10.001,00 a € 12.500,00	10%
Da € 12.501,00 a € 15.000,00	12,50%
Da € 15.001,00 a € 17.500,00	15%
Da € 17.501,00 a € 20.000,00	17,5%
Oltre € 20.000,01	Copertura totale differenza retta

All'aggiornamento delle fasce ISEE si provvederà con delibera della Giunta Municipale.

(\*) la quota di compartecipazione dei singoli nuclei familiari si ottiene moltiplicando la percentuale corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, per l'ISEE risultante dall'attestazione prodotta. Tale quota è annua e può essere frazionata in dodicesimi.

La sopportabilità economica dei nuclei familiari della rete di sostegno così calcolata costituisce il valore minimo di compartecipazione alla spesa per la copertura della retta, fatta salva la facoltà per gli stessi di contribuire in misura maggiore.

L'integrazione della retta da parte del Comune a copertura della retta di ricovero è determinata come qui di seguito indicato:

**COSTO EFFETTIVO DELLA RETTA (+)**

**CAPACITA' ECONOMICA DEL BENEFICIARIO (-)**

**QUOTA PER SPESE PERSONALI (+)**

**CAPACITA' ECONOMICA DEI NUCLEI DELLA RETE DI SOSTEGNO (-)**

**AMONTARE INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DEL COMUNE**

Non verrà disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei nuclei risultasse superiore alla quota della retta non coperta dal richiedente:

in caso di disponibilità alla compartecipazione della spesa, ma senza la presentazione di certificazione ISEE, anche di uno dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno, l'amministrazione procederà come di seguito indicato:

- La quota della retta non coperta dal richiedente viene ripartita aritmeticamente in relazione al numero dei nuclei familiari coinvolti nel procedimento;
- Tra i nuclei sopraccitati coloro che presentano certificazione ISEE contribuiranno nella percentuale stabilita secondo i criteri definiti al presente articolo;
- Trai nuclei sopraccitati coloro che non presentano certificazione ISEE comparteciperanno interamente nella misura della quota aritmeticamente definita al primo punto.

Il Comune si riserva di esperire azioni legali per la copertura della retta di ricovero nei confronti dei nuclei familiari o dei loro eredi, se inadempienti, per il recupero delle somme corrisposte.

## 2. DISABILI

FASCE ISEE	% di compartecipazione dell'assistito – disabile (*)
Fino a 6.000,00	0%
Da € 6.001,01 a € 11.000,00	20%
Da € 11.000,01 a € 16.000,00	50%
Oltre € 16.000,01	100%

All'aggiornamento delle fasce ISEE si provvederà con delibera della Giunta Municipale.

(\*) la quota di compartecipazione dell'assistito si ottiene moltiplicando la percentuale corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, per l'ISEE risultante dall'attestazione prodotta. Tale quota è annua e può essere frazionata in dodicesimi.

La sopportabilità economica da parte dell'assistito così calcolata costituisce il valore minimo di compartecipazione alla spesa per la copertura della retta, fatta salva la facoltà per lo stesso di contribuire in misura maggiore.

L'integrazione della retta da parte del Comune a copertura della retta di ricovero è determinata come qui di seguito indicato:

**COSTO EFFETTIVO DELLA RETTA DEL DISABILE (+)**  
**CAPACITA' ECONOMICA DELL'ASSISTITO DISABILE (-) (ART. 6)**  
**QUOTA PER SPESE PERSONALI (+) (ART. 5)**  
**= AMMONTARE INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DEL COMUNE**

### Articolo 8

#### **RICHIESTA DI INTERVENTO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, deve essere presentata la richiesta su appositi modulo al Servizio Sociale del Comune di Palazzolo Acreide, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge 328/2000: *"per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*.

Il firmatario della domanda può essere nel seguente ordine:

- L'interessato;
- Il tutore o curatore o l'amministratore di sostegno laddove nominato;
- I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile;
- I parenti non tenuti agli alimenti;
- I servizi sociali competenti per territorio.

Alla domanda va allegata la documentazione di seguito elencata:

- a. Attestazioni e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili e immobili, la certificazione ISEE e la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), idonei a consentire la valutazione dell'entità della compartecipazione economica, secondo i criteri previsti dall'articolo 6;

- b. Copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità;
- c. Eventuale certificazione sanitaria attestante la necessità di una collocazione assistenziale protetta;
- d. Ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno e altre particolari circostanze.

La suddetta documentazione può essere sostituita, limitatamente agli atti individuati ai punti 1) e 4), da un'autocertificazione attestante gli stati e le qualità suindicate, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Servizio Sociale effettuerà una valutazione della domanda, tenendo conto dell'insieme dei seguenti elementi:

- Età del richiedente
- Condizioni complessive di salute e livello di non-autosufficienza
- Presenza/assenza di familiari o care-givers significativi
- La presenza dei requisiti d'accesso alla domanda come definiti all'articolo 4.

Se la richiesta di contributo perviene ai Servizi sociali quando il ricovero o la frequenza diurna è già in atto, i familiari o, in loro assenza, una persona significativa per il ricoverato, sono chiamati a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti sopraindicati, nonché eventualmente di avere già sostenuto per un periodo di tempo i costi del ricovero, utilizzando risorse proprie del ricoverato e/o attingendo alle proprie disponibilità economiche.

Effettuata la valutazione del Servizio sociale, previa convocazione del richiedente o di un familiare di riferimento o di un care\_givers significativo, è determinata l'entità della quota della retta di ricovero sopportabile dal richiedente secondo i criteri previsti dall'articolo 6.

Successivamente, si provvede a chiamare i nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini di una valutazione della compartecipazione alla spesa per la retta di ricovero del loro congiunto- anziano, secondo i criteri definiti dall'articolo 7.

## **Articolo 9**

### **DEFINIZIONE DEI TEMPI DI RISPOSTA ALLA DOMANDA DI INTERVENTO ECONOMICO**

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, sospende i termini di risposta.

In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

## **Articolo 10**

### **MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLO STESSO**

Il Responsabile del Settore, a conclusione dell'istruttoria, adotta il provvedimento e ne dà comunicazione al richiedente, all'Ente che ospita o ospiterà lo stesso e ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

L'intervento economico a carico del Comune di Palazzolo Acreide è soggetto a revisione annuale (anno solare) secondo le modalità definite nel presente regolamento.

L'aggiornamento dello stesso è disposto nell'arco del primo quadrimestre dell'anno con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di validità.

## **Articolo 11** **NORME FINALI**

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, liberalità e di rivalsa.

## **Articolo 12** **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, a norma del vigente Statuto Comunale, entrerà in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria Comunale della durata di dieci giorni che decorreranno successivamente alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Destinatari

Articolo 4 – Requisiti d'accesso

Articolo 5 - Diritto alla quota per spese personali

Articolo 6 – Criteri per la definizione della capacità economica del richiedente

Articolo 7 – Criteri per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini della compartecipazione alla spesa della retta di ricovero

Articolo 8 – Richiesta di intervento e istruttoria della domanda

Articolo 9 – Definizione dei tempi di risposta alla domanda di intervento economico

Articolo 10 – Modalità di attuazione dell'intervento economico comunale e aggiornamento annuale dello stesso

Articolo 11.– Norme finali

Articolo 12 – Entrata in vigore